

541

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 2 – Articolo 1)	9
Missioni valevoli nella seduta dell'8 novembre 2004	3	(Sezione 3 – Articolo 2 e relative proposte emendative)	9
Progetti di legge (Adesione di deputati a proposte di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 5	Disegno di legge di conversione S. 3104 (approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato) n. 5382-B	23
Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 1 – Parere della I Commissione) .	23
Documento ministeriale (Trasmissione)	6	(Sezione 2 – Parere della V Commissione) .	23
Parlamento europeo (Annunzio di risoluzioni)	6	(Sezione 3 – Articolo 1; Articoli del decreto-legge)	23
Consiglio regionale (Trasmissione di un documento)	6	(Sezione 4 – Modifiche apportate dalla Camera)	25
Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo	6	(Sezione 5 – Modifiche apportate dal Senato)	27
Atti di controllo e di indirizzo	7	(Sezione 6 – Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge)	30
Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio) .	7	(Sezione 7 – Ordini del giorno)	33
Disegno di legge n. 5311	8		
(Sezione 1 – Proposte emendative dichiarate inammissibili)	8		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta
dell'8 novembre 2004.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Benedetti Valentini, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Buttiglione, Cè, Cicu, Cima, Collè, Colucci, Contento, Cordoni, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Di Luca, Dozzo, Fini, Fiori, Fontanini, Foti, Frattini, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Grotto, La Malfa, Maninetti, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Mondello, Moroni, Mussi, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Rivolta, Rizzi, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Soro, Sospiri, Spini, Stucchi, Tabacci, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Trupia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

**Adesione di deputati
a proposte di legge.**

La proposta di legge CIMA: « Disposizioni concernenti la realizzazione di statistiche di genere » (1573) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Sgarbi.

La proposta di legge RIVOLTA ed altri: « Disciplina del patto civile di solidarietà » (4334) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Strano.

La proposta di legge PREDA ed altri: « Disposizioni per favorire la produzione

di proteine vegetali » (4740) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Sandi.

La proposta di legge DAMERI ed altri: « Disposizioni per la prevenzione dei rischi derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici e privati » (5036) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Provera.

La proposta di legge VASCON ed altri: « Modifica all'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di agevolazioni fiscali a favore dei lavoratori portatori di *handicap* » (5109) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Parisi e Romoli.

La proposta di legge GIANFRANCO CONTE ed altri: « Censimento, cessione in proprietà e circolazione di beni mobili di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico di proprietà privata. Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 » (5119) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Romoli.

La proposta di legge PERROTTA ed altri: « Abrogazione dell'articolo 62 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di decadenza dalla carica di sindaco e di presidente della provincia in caso di candidatura alle elezioni politiche nazionali » (5159) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Romoli.

La proposta di legge PERROTTA ed altri: « Modifiche agli articoli 72 e 73 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti la soppressione del turno di ballottaggio nell'elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti » (5161) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Romoli.

La proposta di legge PERROTTA ed altri: « Modifiche all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti la soppressione del turno di ballottaggio nell'elezione del presidente della provincia » (5162) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Romoli.

La proposta di legge PERROTTA ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli enti di Stato » (5232) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Romoli.

La proposta di legge PERROTTA: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli sprechi degli enti locali » (5233) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Romoli.

La proposta di legge PERROTTA ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'Alitalia » (5234) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Buontempo.

La proposta di legge PERROTTA: « Nuove norme per l'analisi e l'etichettatura delle acque minerali destinate al consumo umano » (5236) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Romoli.

La proposta di legge PERROTTA: « Modifica all'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in materia di detenzione di armi antiche » (5237) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Romoli.

La proposta di legge PERROTTA: « Agevolazioni fiscali a sostegno del patri-

monio rurale » (5239) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Carbonella, Luigi Pepe e Romoli.

La proposta di legge PERROTTA ed altri: « Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia antisismica e di difesa del suolo » (5240) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Romoli.

La proposta di legge PERROTTA: « Modifica del comma 50 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di utilizzo di edifici pubblici come seggi elettorali » (5241) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Romoli.

La proposta di legge PERROTTA: « Disposizioni per favorire la locazione del patrimonio immobiliare pubblico attraverso la costituzione di una società per azioni » (5243) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Romoli.

La PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PERROTTA: « Modifica all'articolo 75 della Costituzione in materia di referendum abrogativo » (5244) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Romoli.

La proposta di legge PERROTTA e DANIELE GALLI: « Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia » (5245) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Bertolini, Giovanni Bianchi, Biondi, Burani Procaccini, Franceschini, Giuseppe Gianni, Lucchese, Luseti, Potenza, Romoli, Sgarbi, Tarditi e Villari.

La proposta di legge PALUMBO ed altri: « Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita » (5356) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Amato, Borriello, Caminiti, Filippo Mancuso, Milanato, Milanese, Pittelli, Ricciuti, Romoli, Sardelli, Sgarbi e Tarantino.

La proposta di legge CIALENTE ed altri: « Riordino del settore spaziale nazionale e dell'Agenzia spaziale italiana » (5363) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Benvenuto, Bielli, Cazzaro, Cima, Titti De Simone, Deiana, Diana, Filippeschi, Grignaffini, Lucidi, Magnolfi, Potenza, Ranieri e Vianello.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

RICCIO: « Istituzione di una ricompensa ai benemeriti della ricostruzione nazionale » (5325) *Parere delle Commissioni IV (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria).*

II Commissione (Giustizia):

DANIELE GALLI ed altri: « Disposizioni in materia di fermo amministrativo e di pignoramento dei beni » (5299) *Parere delle Commissioni I e VI;*

« Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di gestione e destinazione delle attività e dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali » (5362) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, X, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VIII Commissione (Ambiente):

DAMERI ed altri: « Disposizioni per la prevenzione dei rischi derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici e privati » (5036) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma*

1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

DANIELE GALLI ed altri: « Norme per la razionalizzazione dell'uso delle acque » (5247) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XII Commissione (Affari sociali):

PERROTTA: « Disposizioni per la tutela associativa delle diverse abilità » (5331) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

BATTAGLIA ed altri: « Riconoscimento della sordità fra le minorazioni aventi connotazione di gravità » (5346) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XIII Commissione (Agricoltura):

FRANCI ed altri: « Disposizioni per l'inventario, la catalogazione e la tutela dei vitigni autoctoni italiani » (5305) *Parere delle Commissioni I, V, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PATARINO ed altri: « Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti agroalimentari extracomunitari » (5334) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti, con lettera in data 5 novembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 6, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la relazione, resa dalla Corte stessa a sezioni riunite nell'adunanza del 4 novembre 2004, sulla tipologia delle coperture e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativi alle leggi approvate dal Parlamento nel periodo maggio-agosto 2004 (doc. XLVIII, n. 11).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal ministro per la funzione pubblica.

Il ministro per la funzione pubblica, con lettera in data 5 novembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi (doc. CIII, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di cinque risoluzioni approvate nella sessione dal 13 al 16 settembre 2004. Tali documenti sono assegnati, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (se non già assegnati alle stesse, in sede primaria):

sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa, per il periodo dal 3 dicembre 2003 al 2 dicembre 2007, le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio *alla XIII Commissione permanente (Agricoltura)*;

sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca al tonno e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repub-

blica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006 — *alla XIII Commissione permanente (Agricoltura)*;

sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde, per il periodo dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2005 — *alla XIII Commissione permanente (Agricoltura)*;

sulla situazione in Bielorussia — *alla III Commissione permanente (Affari esteri)*;

sulla situazione in Iraq — *alla III Commissione permanente (Affari esteri)*.

Trasmissione da un consiglio regionale.

Il presidente della regione Umbria, con lettera in data 25 ottobre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, la relazione sullo stato di attuazione delle deroghe in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, riferita alla stagione venatoria 2003-2004 (doc. CXCIX, n. 23).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XIII Commissione (Agricoltura).

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro dei rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 novembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante di-

sciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) 1774/2002 relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (425).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla II Commissione permanente (Giustizia), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 7 gennaio 2005.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: BILANCIO DI PREVISIONE DELLO
STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2005 E BILANCIO
PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2005-2007 (5311)**

(A.C. 5311 – Sezione 1)

**PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE
INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA
SEDUTA**

Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alle unità previsionali sotto elencate apportare le seguenti variazioni:

4.2.3.19 – Ragioneria generale dello Stato – Spese in conto capitale – Investimenti – Fondo federalismo amministrativo:

CP: – 1.000.000;

CS: – 1.000.000.

4.2.3.21 – Ragioneria generale dello Stato – Spese in conto capitale – Investimenti – Regioni a statuto ordinario:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

Tab. 2. 600. Governo.

ART. 6.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative).

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. I fondi iscritti nelle unità previsionali di base 9.1.1.0 – Funzionamento – e 9.1.2.2 – Paesi in via di sviluppo – dello stato di previsione del Ministero degli

affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati dalla Tabella C allegata alla legge finanziaria, non possono essere destinati a finalità diverse da quelle determinate dalle leggi in materia di cooperazione internazionale e aiuto pubblico allo sviluppo e, in ogni caso, non possono essere interessati da interventi correttivi degli effetti finanziari delle leggi di spesa di cui all'articolo 11, comma 3, lettera i-quater) della legge 5 agosto 1978, n. 468.

6. 900. (ex 5311/III/6. 1.) Folena, Spini, Calzolaio, Cabras, Crucianelli, Fassino, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Sereni.

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:

6.1.1.1 Affari amministrativi, bilancio e patrimonio – Spese correnti – Funzionamento – Uffici centrali:

CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000.

10.1.2.2 Promozione e cooperazione culturale – Spese correnti – Interventi – Contributi ad enti ed altri organismi:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

Tab. 6. 905. (ex 5311/III/Tab. 6. 5.) Calzolaio, Spini, Cabras, Crucianelli, Fassino, Folena, Fumagalli, Melandri, Sereni, Ranieri.

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:

8.1.1.1 — Informatica, comunicazioni e cifra — Spese correnti — Funzionamento — Uffici centrali:

CP: — 1.000.000;

CS: — 1.000.000.

17.1.2.1 — Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente — Spese correnti — Interventi — Promozione e relazioni culturali:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

Tab. 6. 908. (ex 5311/III/Tab. 6. 9.) Giovanni Bianchi, Lettieri, Squeglia.

ART. 13.

(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e disposizioni relative).

Alla tabella 13, stato di previsione Ministero delle politiche agricole e forestali, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:

2.1.2.7 — Dipartimento delle politiche di mercato — Spese correnti — Interventi — Pesca:

CP: — 1.327.000;

CS: — 1.327.000.

3.1.2.7 — Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi — Spese correnti — Interventi — Restituzione e rimborsi di imposte:

CP: + 1.327.000;

CS: + 1.327.000.

Tab. 13. 600. Governo.

(A.C. 5311 — Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

(Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative).

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2005, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

(A.C. 5311 — Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Per l'anno 2005 è confermata la competenza gestionale degli Uffici a cui afferiscono gli stanziamenti concernenti la gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri; le competenze relative all'attività di controllo della predetta gestione sono esercitate dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in 70.000 milioni di euro.

4. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE S.p.A. — Servizi Assicurativi del Commercio Estero, sono fissati per l'anno finanziario 2005, rispettivamente, in 5.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 7.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

5. La SACE S.p.A. è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2005, a rilasciare garanzie entro una quota massima del 10 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito della unità previsionale di base « Interessi sui titoli del debito pubblico » (oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » del medesimo stato di previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.

7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di base « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine » e « Altri fondi di riserva » (oneri comuni) e « Fondo per la riassegnazione dei residui passivi parenti di spesa in conto capitale » (investimenti), di

pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti, rispettivamente, in 2.000 milioni di euro, 1.600 milioni di euro, 500 milioni di euro, 1.500 milioni di euro e 10.000 milioni di euro.

8. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono iscritte, nell'ambito delle unità previsionali di base di pertinenza dei centri di responsabilità delle amministrazioni interessate le spese descritte, rispettivamente, negli elenchi nn. 2 e 3, annessi allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

11. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito dell'unità previsionale di base « Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti » (Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo) dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle « risorse proprie » (decisione 70/244/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 21 aprile 1970) nonché per importi di compensazione monetaria, è imputata nell'ambito dell'unità previsionale di base « Risorse proprie Unione europea » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previ-

sione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, sul conto di tesoreria denominato: « Ministero del tesoro — FEOGA, Sezione garanzia ».

12. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 2004 sono riferiti alla competenza dell'anno 2005 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unità previsionale di base sopra richiamata « Risorse proprie Unione europea » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

13. Le somme di pertinenza dei centri di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » e « Politiche di sviluppo e coesione » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per oneri del personale già dipendente da istituti finanziari meridionali da assumere nelle amministrazioni pubbliche ed in enti pubblici non economici, iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondi da ripartire per oneri di personale » (oneri comuni); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale » (interventi); Fondo da ripartire per il funzionamento del comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Interventi diversi » (interventi); Fondo da ripartire per interventi per le aree sottoutilizzate, iscritto nell'unità previsionale di base « Aree sottoutilizzate » (investimenti); Fondo da ripartire per la costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, iscritto nell'unità previsionale di base « Programmazione, valutazione e monitoraggio degli

investimenti pubblici » (interventi). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi.

14. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento dell'unità previsionale di base « 8 per mille IRPEF Stato » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base « Interventi diversi » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 24 della predetta legge n. 157 del 1992.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla assegnazione all'unità previsionale di base « Acquedotti e fognature » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 18, comma 3, della legge

5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 18 della citata legge n. 36 del 1994.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base « Ammortamento titoli di Stato » di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

18. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base « Fondo sanitario nazionale » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare il riparto tra le amministrazioni interessate, nonché le eventuali successive variazioni, dello specifico stanziamento concernente la somma da ripartire tra le amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente eseguibili di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, iscritto in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'unità previsionale di base « Progetti immediatamente eseguibili » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Poli-

tiche di sviluppo e di coesione » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

20. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni interessate del fondo iscritto nell'unità previsionale di base « Calamità naturali e danni bellici » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Politiche di sviluppo e di coesione » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.

21. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono versate nell'ambito della unità previsionale di base « Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari » di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » (Ministero dell'economia e delle finanze) dello stato di previsione dell'entrata (cap. 3689), per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Presidenza del Consiglio dei ministri – Editoria » (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell'ambito dell'unità previsionale di base « Presidenza del Consiglio dei ministri » (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2005, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per la

parità e le pari opportunità tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.

23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei referendum, dall'unità previsionale di base « Spese elettorali » (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 alle competenti unità previsionali di base degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

24. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, a trasferire per l'anno 2005 alle unità previsionali di base del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Rimborsi anticipati o ristrutturazione di passività » di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

25. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di primanomina, per l'anno finanziario 2005, è stabilito in 150.

26. Nell'elenco n. 7, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2005, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Spese generali di funzionamento » (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità « Guardia di finanza » del medesimo stato di previsione.

27. Per l'anno 2005 l'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonché a impegnare e a pagare le spese, ai sensi del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'economia e delle finanze (Appendice n. 1).

28. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nel capo II del titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in relazione all'istituzione e al funzionamento delle agenzie fiscali, nonché in applicazione del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, in relazione alla trasformazione dell'Agenzia del demanio in ente pubblico economico.

29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per canoni di concessioni su demanio idrico, ai fini della relativa restituzione alle regioni ed alle pro-

vince autonome di Trento e di Bolzano in relazione all'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

30. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra l'unità previsionale di base 4.1.2.1 « Fondo sanitario nazionale » e l'unità previsionale di base 4.1.2.18 « Federalismo fiscale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

31. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del predetto Ministero, i fondi per il funzionamento delle Commissioni che gestiscono il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), istituito in attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

32. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare alle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, le somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.2.43 « Contratti di programma » di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, rispettivamente disciplinati dai contratti di programma stipulati con le amministrazioni pubbliche nonché per agevolazioni concesse in applicazione di specifiche disposizioni legislative.

33. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, anche mediante riassegnazione di fondi, occorrenti in relazione alla trasformazione

della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

34. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

35. Le disponibilità conservate nel conto dei residui ai sensi dell'articolo 36, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, relative agli interventi connessi alle politiche antidroga, in applicazione dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, introdotto dall'articolo 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonché per l'esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, ratificata ai sensi dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

36. Per l'anno 2005, una quota delle entrate, nel limite di 270 milioni di euro, rivenienti dalla cessione dei beni immobili dello Stato adibiti ad uffici pubblici dismessi ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili stessi.

37. Le risorse statali da destinare alle Agenzie fiscali sono stanziare su un unico capitolo nell'ambito delle pertinenti unità previsionali di base.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative).

Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale sotto elencata apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.1. - Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro - Spese correnti - Funzionamento - Gabinetto e altri uffici di diretta collaborazione:

CP: - 7.000.000;
CS: - 7.000.000.

Conseguentemente, alla tabella n. 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alla unità previsionale sotto elencata apportare le seguenti variazioni:

4.1.1.0 - Amministrazione penitenziaria - Spese correnti - Funzionamento:

CP: + 7.000.000;
CS: + 7.000.000.

Tab. 2. 1. (ex Tab. 2. 2.) Bonito, Finocchiaro, Fanfani, Cento, Pisapia, Buemi, Mantini, Siniscalchi, Ruta, Annunziata, Marino, Lucidi, Carboni, Kessler, Maura Cossutta.

Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale sotto elencata apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.1. - Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro -

Spese correnti - Funzionamento - Gabinetto e altri uffici di diretta collaborazione:

CP: - 5.000.000;
CS: - 5.000.000.

Conseguentemente, alla tabella n. 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alla unità previsionale sotto elencata apportare le seguenti variazioni:

4.1.1.0 - Amministrazione penitenziaria - Spese correnti - Funzionamento:

CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.

Tab. 2. 2. (ex Tab. 2. 5.) Fanfani, Finocchiaro, Cento, Pisapia, Buemi, Mantini, Siniscalchi, Ruta, Annunziata, Marino, Bonito, Lucidi, Carboni, Kessler, Maura Cossutta, Lettieri, Squeglia, Motta.

Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale sotto elencata apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.1. - Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro - Spese correnti - Funzionamento - Gabinetto e altri uffici di diretta collaborazione:

CP: - 5.000.000;
CS: - 5.000.000.

Conseguentemente, alla tabella n. 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alla unità previsionale sotto elencata apportare le seguenti variazioni:

4.1.2.1 - Amministrazione penitenziaria - Spese correnti - Interventi - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti:

CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.

Tab. 2. 3. (ex Tab. 2. 3.) Maura Cossutta, Marino, Finocchiaro, Fanfani, Cento, Pisapia, Buemi, Mantini, Siniscalchi, Ruta, Annunziata, Bonito, Lucidi, Carboni, Kessler, Motta.

Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.1. — Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro — Spese correnti — Funzionamento — Gabinetto e altri uffici di diretta collaborazione:

CP: - 1.500.000;
CS: - 1.500.000.

Conseguentemente:

alla tabella n. 3, stato di previsione del Ministero delle attività produttive, alla unità previsionale sotto elencata apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.0: Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro — Spese correnti — Funzionamento:

CP: - 1.000.000;
CS: - 1.000.000.

alla tabella n. 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla unità previsionale sotto elencata apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.0: Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro — Spese correnti — Funzionamento:

CP: - 500.000;
CS: - 500.000.

alla tabella n. 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alla unità previsionale sotto elencata apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.0: Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro — Spese correnti — Funzionamento:

CP: - 2.500.000;
CS: - 2.500.000.

alla tabella n. 6, stato di previsione del Ministero degli esteri, alle unità previsionali sotto elencate apportare le seguenti variazioni:

6.1.1.1: Affari amministrativi, bilancio e patrimonio — Spese correnti — Funzionamento — Uffici centrali:

CP: - 4.500.000;
CS: - 4.500.000.

10.1.2.1: — Promozione e cooperazione culturale — Spese correnti — Interventi — Promozione e relazioni culturali:

CP: + 4.857.749;
CS: + 4.857.749.

11.1.1.0 — Italiani all'estero e politiche migratorie — Spese correnti — Funzionamento:

CP: + 224.686;
CS: + 224.686.

11.1.2.1: — Italiani all'estero e politiche migratorie — Spese correnti — Interventi — Promozione e relazioni culturali:

CP: + 2.094.869;
CS: + 2.094.869.

11.1.2.2: — Italiani all'estero e politiche migratorie — Spese correnti — Interventi — Collettività italiana all'estero:

CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

alla tabella n. 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, alla unità previsionale sotto elencata apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.0: Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro — Spese correnti — Funzionamento:

CP: - 2.500.000;
CS: - 2.500.000.

alla tabella n. 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, alla unità previsionale sotto elencata apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.0: Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro — Spese correnti — Funzionamento:

CP: — 500.000;
CS: — 500.000.

alla tabella n. 9, stato di previsione del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, alla unità previsionale sotto elencata apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.0: Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro — Spese correnti — Funzionamento:

CP: — 2.000.000;
CS: — 2.000.000.

alla tabella n. 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla unità previsionale sotto elencata apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.1: Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro — Spese correnti — Funzionamento — Gabinetto e altri uffici:

CP: — 200.000;
CS: — 200.000.

alla tabella n. 11, stato di previsione del Ministero delle comunicazioni, alla unità previsionale sotto elencata apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.0: Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro — Spese correnti — Funzionamento:

CP: — 1.500.000;
CS: — 1.500.000.

alla tabella n. 12, stato di previsione del Ministero della difesa, alla unità previsionale sotto elencata apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.0: Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro — Spese correnti — Funzionamento:

CP: — 700.000;
CS: — 700.000.

alla tabella n. 13, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, alla unità previsionale sotto elencata apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.0: Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro — Spese correnti — Funzionamento:

CP: — 500.000;
CS: — 500.000.

alla tabella n. 14, stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, alla unità previsionale sotto elencata apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.0: Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro — Spese correnti — Funzionamento:

CP: — 2.000.000;
CS: — 2.000.000.

alla tabella n. 15, stato di previsione del Ministero della salute, alla unità previsionale sotto elencata apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.0: Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro — Spese correnti — Funzionamento:

CP: — 2.000.000;
CS: — 2.000.000.

Tab. 2. 4. (ex Tab. 2. 42.) Sereni, Calzolaio, Spini, Crucianelli, Cabras, Fassino, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri.

Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sotto elencata apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.1. — Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro — Spese correnti — Funzionamento — Gabinetto e altri uffici di diretta collaborazione:

CP: — 500.000;
CS: — 500.000.

Conseguentemente, alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, alla unità previsionale di base sotto elencata apportare le seguenti variazioni:

11.1.2.2: Italiani all'estero e politiche migratorie — Spese correnti — Interventi — Collettività italiana all'estero:

CP: + 500.000;
CS: + 500.000.

Tab. 2. 5. (ex Tab. 2. 17.) Fumagalli, Spini, Calzolaio, Cabras, Crucianelli, Fassino, Folena, Melandri, Ranieri, Sereni.

Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sotto elencata apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.1. — Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro — Spese correnti — Funzionamento — Gabinetto e altri uffici di diretta collaborazione:

CP: - 500.000;
CS: - 500.000.

Conseguentemente, alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, alla unità previsionale di base sotto elencata apportare le seguenti variazioni:

11.1.2.3: Italiani all'estero e politiche migratorie — Spese correnti — Interventi — Contributi ad enti ed altri organismi:

CP: + 500.000;
CS: + 500.000.

Tab. 2. 6. (ex Tab. 2. 15.) Crucianelli, Spini, Calzolaio, Cabras, Fassino, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Sereni.

Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sotto elencata apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.1. — Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro —

Spese correnti — Funzionamento — Gabinetto e altri uffici di diretta collaborazione:

CP: - 300.000;
CS: - 300.000.

Conseguentemente, alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, alla unità previsionale di base sotto elencata apportare le seguenti variazioni:

11.1.2.2: Italiani all'estero e politiche migratorie — Spese correnti — Interventi — Collettività italiana all'estero:

CP: + 300.000;
CS: + 300.000.

Tab. 2. 7. (ex Tab. 2. 16.) Cabras, Spini, Calzolaio, Crucianelli, Fassino, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Sereni.

Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sotto elencata apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.1. — Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro — Spese correnti — Funzionamento — Gabinetto e altri uffici di diretta collaborazione:

CP: - 10.000;
CS: - 10.000.

Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, alla unità previsionale di base sotto elencata apportare le seguenti variazioni:

5.1.1.1 — Pubblica sicurezza — Spese correnti — Funzionamento — Spese generali di funzionamento:

CP: + 10.000;
CS: + 10.000.

Tab. 2. 8. (ex Tab. 2. 23.) Enzo Bianco, Sinisi, Lettieri, Squeglia, Ruzzante.

Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sotto elencata apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.1. — Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro — Spese correnti — Funzionamento — Gabinetto e altri uffici di diretta collaborazione:

CP: - 10.000;
CS: - 10.000.

Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, alla unità previsionale di base sotto elencata apportare le seguenti variazioni:

5.1.1.2: Pubblica sicurezza — Spese correnti — Funzionamento — Formazione e addestramento:

CP: + 10.000;
CS: + 10.000.

Tab. 2. 9. (ex Tab. 2. 22.) Enzo Bianco, Lettieri, Squeglia.

Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sotto elencata apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.1. — Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro — Spese correnti — Funzionamento — Gabinetto e altri uffici di diretta collaborazione:

CP: - 5.000;
CS: - 5.000.

Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, alla unità previsionale di base sotto elencata apportare le seguenti variazioni:

5.1.1.2: Pubblica sicurezza — Spese correnti — Funzionamento — Formazione e addestramento:

CP: + 5.000;
CS: + 5.000.

Tab. 2. 10. (ex Tab. 2. 21.) Enzo Bianco, Lettieri, Squeglia, Siniscalchi.

Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sotto elencata apportare le seguenti variazioni:

2.1.1.0 — Amministrazione generale del personale e dei servizi — Spese correnti — Funzionamento:

CP: - 60.000.000;
CS: - 60.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alla unità previsionale di base sotto elencata apportare le seguenti variazioni:

2.1.2.1 — Affari di giustizia — Spese correnti — Interventi — Spese di giustizia:

CP: + 60.000.000;
CS: + 60.000.000.

Tab. 2. 11. (ex Tab. 2. 1.) Fanfani, Finocchiaro, Cento, Pisapia, Buemi, Mantini, Siniscalchi, Ruta, Annunziata, Marino, Bonito, Lucidi, Carboni, Kessler, Maura Cossutta, Lettieri, Squeglia.

Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sotto elencata apportare le seguenti variazioni:

2.1.1.0 — Amministrazione generale del personale e dei servizi — Spese correnti — Funzionamento:

CP: - 60.000.000;
CS: - 60.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alla unità previsionale di base sotto elencata apportare le seguenti variazioni:

4.1.2.1 — Amministrazione penitenziaria — Spese correnti — Interventi — Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti:

CP: + 60.000.000;
CS: + 60.000.000.

Tab. 2. 12. (ex Tab. 2. 11.) Pisapia, Finocchiaro, Fanfani, Cento, Buemi, Mantini, Siniscalchi, Ruta, Annunziata, Marino, Bonito, Lucidi, Carboni, Kessler, Maura Cossutta.

Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sotto elencata apportare le seguenti variazioni:

2.1.1.0 — Amministrazione generale del personale e dei servizi — Spese correnti — Funzionamento:

CP: — 40.000.000;
CS: — 40.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alla unità previsionale di base sotto elencata apportare le seguenti variazioni:

3.1.2.2 — Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi — Spese correnti — Interventi — Uffici giudiziari:

CP: + 40.000.000;
CS: + 40.000.000.

Tab. 2. 13. (ex Tab. 2. 14.) Finocchiaro, Fanfani, Cento, Pisapia, Buemi, Mantini, Siniscalchi, Ruta, Annunziata, Marino, Bonito, Lucidi, Carboni, Kessler, Maura Cossutta, Motta.

Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sotto elencata apportare le seguenti variazioni:

2.1.1.0 — Amministrazione generale del personale e dei servizi — Spese correnti — Funzionamento:

CP: — 40.000.000;
CS: — 40.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alla unità previsionale di base sotto elencata apportare le seguenti variazioni:

3.1.5.1 — Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi — Spese correnti

— Oneri comuni — Fondi da ripartire per oneri di personale:

CP: + 40.000.000;
CS: + 40.000.000.

Tab. 2. 14. (ex Tab. 2. 13.) Cento, Finocchiaro, Fanfani, Pisapia, Buemi, Mantini, Siniscalchi, Ruta, Annunziata, Marino, Bonito, Lucidi, Carboni, Kessler, Maura Cossutta.

Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sotto elencata apportare le seguenti variazioni:

2.1.1.0 — Amministrazione generale del personale e dei servizi — Spese correnti — Funzionamento:

CP: — 10.000.000;
CS: — 10.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alla unità previsionale di base sotto elencata apportare le seguenti variazioni:

3.2.3.3 — Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi — Spese in conto capitale — Investimenti — Informatica di servizio:

CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

Tab. 2. 15. (ex Tab. 2. 7.) Lucidi, Finocchiaro, Fanfani, Cento, Pisapia, Buemi, Mantini, Siniscalchi, Ruta, Annunziata, Marino, Bonito, Carboni, Kessler, Maura Cossutta.

Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sotto elencata apportare le seguenti variazioni:

2.1.1.0 — Amministrazione generale del personale e dei servizi — Spese correnti — Funzionamento:

CP: — 10.000.000;
CS: — 10.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alla unità previsionale di base sotto elencata apportare le seguenti variazioni:

4.1.2.1 — Amministrazione penitenziaria — Spese correnti — Interventi — Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti:

CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

Tab. 2. 16. (ex Tab. 2. 39.) Mario Pepe, Bondi, Lucidi, Maura Cossutta, Finocchiaro, Marino, Fanfani, Cento, Pisapia, Buemi, Mantini, Siniscalchi, Ruta, Annunziata, Bonito, Carboni, Kessler.

Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sotto elencata apportare le seguenti variazioni:

2.1.1.0 — Amministrazione generale del personale e dei servizi — Spese correnti — Funzionamento:

CP: - 10.000.000;
CS: - 10.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alla unità previsionale di base sotto elencata apportare le seguenti variazioni:

5.1.1.0 — Giustizia minorile — Spese correnti — Funzionamento:

CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

Tab. 2. 17. (ex Tab. 2. 8.) Fanfani, Finocchiaro, Cento, Pisapia, Buemi, Mantini, Siniscalchi, Ruta, Annunziata, Marino, Bonito, Lucidi, Carboni, Kessler, Maura Cossutta, Lettieri, Squeglia.

Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sotto elencata apportare le seguenti variazioni:

2.1.1.0 — Amministrazione generale del personale e dei servizi — Spese correnti — Funzionamento:

CP: - 5.000.000;
CS: - 5.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alla unità previsionale di base sotto elencata apportare le seguenti variazioni:

2.2.3.3 — Affari di giustizia — Spese in conto capitale — Investimenti — Beni mobili:

CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.

Tab. 2. 18. (ex Tab. 2. 6.) Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Cento, Pisapia, Buemi, Mantini, Ruta, Annunziata, Marino, Bonito, Lucidi, Carboni, Kessler, Maura Cossutta.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

4.1.5.10. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine:

CP: - 10.000.000;
CS: - 10.000.000.

Conseguentemente,

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

6.2.3.1: Edilizia di servizio:

CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

Tab. 2. 19. La Commissione.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

4.1.5.10. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine:

CP: — 5.000.000;

CS: — 5.000.000.

Conseguentemente,

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

9.1.2.2: Paesi in via di sviluppo:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.

Tab. 2. 20. La Commissione.

Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alle unità previsionali sotto elencate apportare le seguenti variazioni:

4.2.3.19 — Ragioneria generale dello Stato — Spese in conto capitale — Investimenti — Fondo federalismo amministrativo:

CP: — 1.000.000;

CS: — 1.000.000.

4.2.3.21 — Ragioneria generale dello Stato — Spese in conto capitale — Investimenti — Regioni a statuto ordinario:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

Tab. 2. 600. Governo.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3104. — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 8 SETTEMBRE 2004, N. 237, RECANTE INTERVENTI URGENTI NEL SETTORE DELL'AVIAZIONE CIVILE. DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DI DISPOSIZIONI CORRETTIVE ED INTEGRATIVE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE (APPROVATO DAL SENATO, MODIFICATO DALLA CAMERA E NUOVAMENTE MODIFICATO DAL SENATO) (5382-B)

(A.C. 5382-B – Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti e sugli articoli aggiuntivi contenuti nel fascicolo 1.

(A.C. 5382-B – Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento:

NULLA OSTA

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 1-bis. 4 Rosato

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 5382-B – Sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA CAMERA IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Vigilanza sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea e di traffico aereo).

1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, in applicazione dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 549/2004, le funzioni di regolazione tecnica, controllo, certificazione e rilascio di licenze in materia di fornitura dei servizi

di navigazione aerea, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 552/2004. Sono salve le attribuzioni del Ministero della difesa in materia di difesa e sicurezza nazionale, nonché quelle di indirizzo, vigilanza e controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Restano attribuite all'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV s.p.a.) e all'Aeronautica militare le funzioni di istruzione, addestramento e aggiornamento professionale del proprio personale. ENAV s.p.a. assicura la conformità degli apparati e dei sistemi di radio-navigazione alle regolamentazioni tecniche internazionali e nazionali vigenti, nonché il loro mantenimento in efficienza, anche mediante controlli e misurazioni in volo. Le attività di radiomisure, salvo quelle svolte direttamente dall'Aeronautica militare, devono essere effettuate da soggetti certificati dall'E.N.A.C.

3. Per il corretto esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'E.N.A.C. promuove la stipula di appositi atti di intesa, rispettivamente con ENAV s.p.a. e con l'Aeronautica militare, da sottoporre all'approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa per le intese con l'Aeronautica militare e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

ARTICOLO 2.

(Fornitura dei servizi di navigazione aerea in ambito aeroportuale).

1. ENAV s.p.a., sotto la vigilanza dell'E.N.A.C. e previo raccordo con il gestore aeroportuale, disciplina e controlla, per gli aeroporti di competenza, la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull'area di manovra ed assicura l'ordinato movimento degli aeromobili sui piazzali.

2. Il gestore aeroportuale, sotto la vigilanza dell'E.N.A.C. e coordinandosi con ENAV s.p.a., assegna le piazzole di sosta agli aeromobili ed assicura l'ordinato mo-

vimento degli altri mezzi e del personale sui piazzali, al fine di non interferire con l'attività di movimentazione degli aeromobili.

3. L'E.N.A.C., su proposta del gestore aeroportuale e sentiti gli enti e gli organismi pubblici che operano in aeroporto, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regolamento di aeroporto e il piano di emergenza aeroportuale. Il regolamento di aeroporto disciplina anche l'esercizio delle attività di cui ai commi 1 e 2.

4. Il gestore aeroportuale fornisce tempestivamente notizie all'E.N.A.C., ad ENAV s.p.a. ed agli enti interessati in merito a riduzioni del livello del servizio e ad interventi sull'area di movimento dell'aeroporto, nonché in ordine alla presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea.

ARTICOLO 3.

(Soppressioni).

1. All'articolo 2, comma 3, della legge 21 dicembre 1996, n. 665, sono soppresse:

a) alla lettera c) le parole: « , ed al rilascio delle relative abilitazioni per il personale da esso direttamente impiegato »;

b) alla lettera e) le parole: « , nonché alla certificazione degli impianti »

ARTICOLO 4.

(Disposizioni attuative e finanziarie).

1. L'attuazione del presente decreto non comporta oneri per il bilancio dello Stato.

2. Al fine di assicurare l'invarianza della spesa, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, sulla base del sistema tariffario di ENAV s.p.a. e, comunque, sulla base dei criteri di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 550/2004, gli importi corrispondenti ai costi delle attività di regolazione e certi-

ficazione inerenti alle funzioni da trasferire all'E.N.A.C.. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità e i tempi per il concreto esercizio, da parte dell'E.N.A.C., delle funzioni di autorità nazionale di vigilanza.

3. In sede di prima applicazione e nelle more degli adempimenti previsti dal comma 2, l'E.N.A.C. può avvalersi del personale di ENAV s.p.a., con oneri a carico della società medesima alla quale il personale viene restituito al termine di detto utilizzo, in base ad accordo di servizio tra i due enti, da sottoporre all'approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze.

ARTICOLO 5.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 5382-B – Sezione 4)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA

All'articolo 1:

al comma 1, nel primo periodo, dopo la parola: « svolge, », sono inserite le seguenti: « quale unico ente regolatore e garante dell'uniforme applicazione delle norme, », le parole: « Regolamento (CE) n. 549/2004 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004 » e le parole: « , fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 552/2004 » sono soppresse; nel secondo periodo, dopo le parole:

« indirizzo, vigilanza e controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti » sono aggiunte le seguenti: « , ivi inclusa la stipula dei contratti di programma e di servizio con E.N.A.C. e ENAV s.p.a. e l'approvazione delle tariffe »;

al comma 2, secondo periodo, le parole: « assicura la conformità » sono sostituite dalle seguenti: « garantisce la conformità ».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« ART. 1-bis. – (Disposizioni sulle gestioni aeroportuali). – 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dall'assegnazione, sono individuati gli aeroporti di rilevanza nazionale, quali nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le convenzioni approvate e rese esecutive dai decreti di concessione della gestione aeroportuale devono contenere il termine, almeno quadriennale, per la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi e delle altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo, compresa la rispondenza dell'effettivo sviluppo e della qualità del servizio alle previsioni contenute nei piani di investimento di cui all'atto di concessione, nonché le modalità di definizione e approvazione dei programmi quadriennali di intervento, le sanzioni e le altre cause di decadenza o revoca della concessione, e le disposizioni necessarie alla regolazione ed alla vigilanza e controllo del settore.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'E.N.A.C. adegua le

convenzioni già stipulate alle prescrizioni, anche sanzionatorie, di cui al comma 2, provvedendo alle conseguenti integrazioni e modifiche.

4. Ai gestori totali in base a legge speciale si applicano le norme di cui ai commi 2 e 3.

ART. 1-ter. — (*Esercizio della vigilanza*).
— 1. Ai fini dell'esercizio della vigilanza sull'attività delle società affidatarie delle gestioni aeroportuali, prevista dall'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 12 novembre 1997, n. 521, l'E.N.A.C., nelle convenzioni per l'affidamento della gestione aeroportuale, prevede l'obbligo per i concessionari di fornire, su richiesta, informazioni e documenti relativi anche ai rapporti di natura commerciale. Le informazioni e i documenti acquisiti nell'esercizio della vigilanza sono coperti dal segreto di ufficio ».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: « previo accordo » sono sostituite dalla seguente: « coordinandosi »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'E.N.A.C., su proposta del gestore aeroportuale e sentiti ENAV s.p.a., per le materie di competenza, nonché gli altri enti e organismi pubblici che operano in aeroporto, approva, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il regolamento di scalo e il piano di emergenza aeroportuale. Il regolamento di scalo disciplina anche l'esercizio delle attività di cui ai commi 1, 2 e 4 e prevede le modalità e gli strumenti operativi necessari a garantire la loro effettuazione »;

al comma 4, dopo le parole: « ENAV s.p.a. » sono inserite le seguenti: « , ai vettori » e dopo le parole: « o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea » sono aggiunte le seguenti: « afferenti alla struttura aeroportuale, ad eccezione degli impianti di assistenza visiva

luminosa (AVL), anche al fine di una corretta e tempestiva informazione degli utenti »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « (Fornitura dei servizi di controllo del traffico aereo in ambito aeroportuale) ».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« ART. 3-bis. — (*Controllo e divieto di partenza degli aeromobili*). — 1. Gli articoli 801 e 802 del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:

“ART. 801. — (*Controllo degli aeromobili*). — L'Ente nazionale per l'aviazione civile effettua visite di controllo, in base ai programmi nazionali e comunitari, sugli aeromobili di ogni nazionalità e verifica i documenti di bordo obbligatori ai sensi della normativa vigente.

ART. 802. — (*Divieto di partenza*). — L'Ente nazionale per l'aviazione civile vieta la partenza degli aeromobili quando, una volta effettuati i controlli previsti dall'articolo 801, emergono situazioni di pregiudizio per la sicurezza della navigazione aerea, nonché qualora risultino violati gli obblighi previsti dalle norme di polizia e per la sicurezza della navigazione, ovvero qualora risulti accertato dalle autorità competenti che l'esercente e il comandante non hanno adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa di interesse pubblico in materia sanitaria e doganale” ».

All'articolo 4:

il comma 1 è soppresso;

al comma 2, le parole: « Regolamento (CE) n. 550/2004 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004 » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e per il trasferimento in capo allo stesso ente della titolarità dei corrispondenti diritti tariffari, già di pertinenza di ENAV s.p.a »;

dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Per l'assolvimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, il rapporto di lavoro del personale con contratto a tempo determinato assunto a seguito di selezione pubblica, in servizio presso l'E.N.A.C. alla data del 9 settembre 2004, è prorogato con contratto a tempo determinato fino alla data del 31 dicembre 2006. Al relativo onere, pari a 460.249,58 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3-ter. All'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo periodo, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni";

b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Gli organi di cui al comma 1 sono rinnovati, in ogni caso, alla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione".

3-quater. Il comma 3-ter non si applica agli organi dell'E.N.A.C. nominati secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per la durata in carica ivi prevista. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove solo a questo fine la revisione dello statuto dell'E.N.A.C. secondo le previsioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, esclusa l'applicazione del comma 3 del predetto articolo ».

(A.C. 5382-B – Sezione 5)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:

al comma 1, nel primo periodo, dopo la parola: « svolge, », sono inserite le seguenti: « quale unico ente regolatore e garante dell'uniforme applicazione delle norme, », le parole: « Regolamento (CE) n. 549/2004 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004 » e le parole: « , fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 552/2004 » sono soppresse; nel secondo periodo, dopo le parole: « indirizzo, vigilanza e controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti » sono aggiunte le seguenti: « , ivi inclusa la stipula dei contratti di programma e di servizio con E.N.A.C. e ENAV s.p.a. e l'approvazione delle tariffe »;

al comma 2, secondo periodo, le parole: « assicura la conformità » sono sostituite dalle seguenti: « garantisce la conformità ».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« ART. 1-bis. – (Disposizioni sulle gestioni aeroportuali). – 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dall'assegnazione, sono individuati gli aeroporti di rilevanza nazionale, quali nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato.

2. Alla concessione della gestione totale aeroportuale degli aeroporti di rilevanza nazionale di cui al comma 1, nel limite massimo di durata quarantennale, si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, ove del caso, con il Ministro della difesa. Il provvedimento concessorio è adottato su proposta dell'E.N.A.C. che, verificato il possesso dei requisiti e delle condizioni stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere nel termine di trenta giorni dall'assegnazione, stipula la convenzione ed il contratto di programma con il soggetto gestore individuato mediante procedura ad evidenza pubblica.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le convenzioni approvate e rese esecutive dai decreti di concessione della gestione aeroportuale devono contenere il termine, almeno quadriennale, per la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi e delle altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo, compresa la rispondenza dell'effettivo sviluppo e della qualità del servizio alle previsioni contenute nei piani di investimento di cui all'atto di concessione, nonché le modalità di definizione e approvazione dei programmi quadriennali di intervento, le sanzioni e le altre cause di decadenza o revoca della concessione, e le disposizioni necessarie alla regolazione ed alla vigilanza e controllo del settore.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'E.N.A.C. adegua le convenzioni già stipulate alle prescrizioni, anche sanzionatorie, di cui al comma 3, provvedendo alle conseguenti integrazioni e modifiche.

5. Ai gestori totali in base a legge speciale si applicano le norme di cui ai commi 3 e 4.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 costituiscono norme di principio ai fini dell'esercizio della potestà legislativa concorrente delle regioni.

ART. 1-ter. — (*Esercizio della vigilanza*).
— 1. Ai fini dell'esercizio della vigilanza sull'attività delle società affidatarie delle gestioni aeroportuali, prevista dall'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 12 novembre 1997, n. 521, l'E.N.A.C., nelle convenzioni per l'affidamento della gestione aeroportuale, prevede l'obbligo per i concessionari di fornire, su richiesta, informazioni e documenti relativi anche ai rapporti di natura commerciale. Le informazioni e i documenti acquisiti nell'esercizio della vigilanza sono coperti dal segreto di ufficio».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «previo riacordo» sono sostituite dalla seguente: «coordinandosi»

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'E.N.A.C., sentiti il gestore aeroportuale ed ENAV s.p.a. per le materie di competenza, nonché gli altri enti e organismi pubblici che operano in aeroporto, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il regolamento di scalo e il piano di emergenza aeroportuale. Il regolamento di scalo disciplina anche l'esercizio delle attività di cui ai commi 1, 2 e 4 e prevede le modalità e gli strumenti operativi necessari a garantire la loro effettuazione»;

al comma 4, dopo le parole: «ENAV s.p.a.» sono inserite le seguenti: « , ai vettori» e dopo le parole: «o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea» sono aggiunte le seguenti: «affendenti alla struttura aeroportuale, ad eccezione degli impianti di assistenza visiva

luminosa (AVL), anche al fine di una corretta e tempestiva informazione degli utenti »;

la rubrica è sostituita dalla seguente:
«(Fornitura dei servizi di controllo del traffico aereo in ambito aeroportuale)».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« ART. 3-bis. - (Controllo e divieto di partenza degli aeromobili). - 1. Gli articoli 801 e 802 del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:

“ART. 801. - (Controllo degli aeromobili). - L'Ente nazionale per l'aviazione civile effettua visite di controllo, in base ai programmi nazionali e comunitari, sugli aeromobili di ogni nazionalità e verifica i documenti di bordo obbligatori ai sensi della normativa vigente.

ART. 802. - (Divieto di partenza). - L'Ente nazionale per l'aviazione civile vieta la partenza degli aeromobili quando, una volta effettuati i controlli previsti dall'articolo 801, emergono situazioni di pregiudizio per la sicurezza della navigazione aerea, nonché qualora risultino violati gli obblighi previsti dalle norme di polizia e per la sicurezza della navigazione, ovvero qualora risulti accertato dalle autorità competenti che l'esercente e il comandante non hanno adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa di interesse pubblico in materia sanitaria e doganale” ».

All'articolo 4:

il comma 1 è soppresso;

al comma 2, le parole: « Regolamento (CE) n. 550/2004 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004 » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e per il trasferimento in capo allo stesso ente della titolarità dei corrispondenti diritti tariffari, già di pertinenza di ENAV s.p.a »;

dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Per l'assolvimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, il rapporto di lavoro del personale con contratto a tempo determinato assunto a seguito di selezione pubblica, in servizio presso l'E.N.A.C. alla data del 9 settembre 2004, è prorogato con contratto a tempo determinato fino alla data del 31 dicembre 2006. Al relativo onere, pari a 460.249,58 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3-ter. All'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo periodo, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni";

b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Gli organi di cui al comma 1 sono rinnovati, in ogni caso, alla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione".

3-quater. Il comma 3-ter non si applica agli organi dell'E.N.A.C. nominati secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per la durata in carica ivi prevista. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove solo a questo fine la revisione dello statuto dell'E.N.A.C. secondo le previsioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, esclusa l'applicazione del comma 3 del predetto articolo ».

(A.C. 5382-B – Sezione 6)PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1-bis.

*(Disposizioni sulle gestioni aeroportuali).**Sopprimere i commi 2 e 6.***1-bis. 1.** Ferro, Boato, Mauro, Realacci.**(Approvato)***Sopprimere il comma 2.***1-bis. 3.** Duca, Pasetto.*Sopprimere il primo periodo.***1-bis. 24.** Rosato, Tidei.*Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: Alla, inserire la seguente: convalida della.***1-bis. 44.** Rosato, Tidei.*Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: Alla, inserire la seguente: emanazioni della.***1-bis. 6.** Duca, Pasetto.*Al comma 2, primo periodo, eliminare le parole: di cui al comma 1.***1-bis. 7.** Tidei, Carbonella.*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.***1-bis. 25.** Raffaldini, Rosato.*Al comma 2, secondo periodo, eliminare le parole: dei requisiti e.***1-bis. 9.** Rosato, Duca.*Al comma 2, secondo periodo, eliminare le parole: e delle condizioni.***1-bis. 8.** Rosato, Raffaldini.*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.***1-bis. 26.** Pasetto, Tidei.*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con le seguenti: entro il 31 dicembre 2008.***1-bis. 31.** Raffaldini, Pasetto.*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con le seguenti: entro il 31 dicembre 2007.***1-bis. 30.** Rosato, Raffaldini.*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con le seguenti: entro il 31 dicembre 2006.***1-bis. 29.** Tidei, Rosato.*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con le seguenti: entro il 31 dicembre 2005.***1-bis. 32.** Tidei, Carbonella.

Al comma 2, sostituire la parola: centottanta con la seguente: cento.

1-bis. 12. Raffaldini, Pasetto.

Al comma 2, sostituire la parola: centottanta con la seguente: centoventi.

1-bis. 10. Duca, Pasetto.

Al comma 2, sostituire la parola: centottanta con la seguente: centoventidue.

1-bis. 14. Rosato, Tidei.

Al comma 2, sostituire la parola: centottanta con la seguente: centotrenta.

1-bis. 11. Rosato, Raffaldini.

Al comma 2, sostituire la parola: centottanta con la seguente: centonovanta.

1-bis. 13. Raffaldini, Carbonella.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore con le seguenti: dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

1-bis. 15. Tidei, Pasetto.

Al comma 2, eliminare le parole: della legge di conversione.

1-bis. 27. Pasetto, Raffaldini.

Al comma 2, eliminare le parole: del presente decreto.

1-bis. 28. Duca, Pasetto.

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: parere inserire la seguente: favorevole.

1-bis. 36. Carbonella, Duca.

Al comma 2, sostituire le parole: da esprimere con le seguenti: che si esprimono.

1-bis. 37. Carbonella, Raffaldini.

Al comma 2, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: duecentocinquanta giorni.

1-bis. 16. Duca, Pasetto.

Al comma 2, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: novanta giorni.

1-bis. 17. Rosato, Tidei.

All'articolo 1-bis, comma 2, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quarantasei giorni.

1-bis. 18. Rosato, Duca.

All'articolo 1-bis, comma 2, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.

1-bis. 19. Rosato, Tidei.

All'articolo 1-bis, comma 2, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quaranta giorni.

1-bis. 20. Tidei, Carbonella.

All'articolo 1-bis, comma 2, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: trentacinque giorni.

1-bis. 21. Duca, Carbonella.

All'articolo 1-bis, comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: la convenzione con le seguenti: l'atto concessorio.

1-bis. 39. Rosato, Tidei.

All'articolo 1-bis, comma 2, ultimo periodo, dopo la parola: convenzione inserire la seguente: concessoria.

1-bis. 38. Tidei, Pasetto.

All'articolo 1-bis, comma 2, sostituire le parole: procedura ad evidenza pubblica con le seguenti: gara.

1-bis. 23. Pasetto, Duca.

All'articolo 1-bis, comma 2, sostituire le parole: ad evidenza pubblica con le seguenti: concorsuale.

1-bis. 22. Raffaldini, Pasetto.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'ENAC, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a rilasciare le concessioni di gestione aeroportuale ai gestori che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 e del decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521.

1-bis. 2. Ferro.

All'articolo 1-bis, sopprimere il comma 6.

1-bis. 5. Tidei, Rosato.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Le verifiche di cui al comma 3 sono effettuate dal direttore di aeroporto che, oltre ai compiti ad esso attribuiti dal codice della navigazione e dalle altre di-

sposizioni di legge e regolamentari in materia, svolge le seguenti funzioni:

a) esercita il controllo sull'ottemperanza dei gestori aeroportuali ai contratti di programma, nonché alla normativa nazionale e internazionale in tema di aeroporti e al regolamento di scalo e al piano di emergenza aeroportuale di cui all'articolo 2, comma 3 del presente decreto;

b) garantisce la sicurezza dell'aeroporto e pertanto dispone in qualsiasi momento le ispezioni sulle installazioni aeroportuali, i servizi, le apparecchiature, le documentazioni scritte e registrate del gestore aeroportuale. A tale scopo, il gestore aeroportuale deve consentire l'accesso a qualsiasi impianto od ufficio in ogni luogo dell'aeroporto e a qualsiasi tipo di documentazione al personale incaricato a tale scopo dal direttore di aeroporto;

c) obbliga tutti gli operatori aeroportuali, che effettuano attività indipendenti connesse con i voli, ad ottemperare alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e ne controlla l'ottemperanza.

Al fine di garantire i controlli di cui al comma 3 l'ENAC provvede al presidio in loco di ogni aeroporto con propria rappresentanza stabile munita di poteri delegati, idonei all'assolvimento dei compiti di vigilanza sulla circolazione aerea e sulla movimentazione a terra degli aeromobili, di coordinamento, ispezione e sanzione. »

1-bis. 4. Rosato, Tidei.

All'articolo 1-bis, comma 6, sostituire le parole: di cui ai commi 2 e 3 con le seguenti parole: di cui al comma 2.

1-bis. 40. Duca, Pasetto.

All'articolo 1-bis, comma 6, sostituire le parole: di cui ai commi 2 e 3 con le seguenti parole: di cui al comma 3.

1-bis. 41. Duca, Rosato.

All'articolo 1-bis, comma 6, prima della parola: costituiscono inserire la seguente: non.

1-bis. 42. Rosato, Duca.

ART. 2.

Al comma 3, primo periodo sostituire le parole: sentiti il gestore aeroportuale ed con le seguenti: su proposta del gestore aeroportuale e sentiti.

2. 1. Gibelli.

All'articolo 2, comma 3, prima della parola: adotta inserire le seguenti: propone e.

2. 2. Pasetto, Duca, Rosato.

(A.C. 5382-B – Sezione 7)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premessi che:

l'articolo 802 del Codice della Navigazione nel testo vigente impone al Direttore di Aeroporto di non autorizzare la partenza dell'aeromobile « se l'esercente e il comandante non hanno adempiuto agli obblighi imposti dalle norme di polizia e per la sicurezza della navigazione, nonché delle norme sanitarie e doganali, se non hanno provveduto al pagamento delle tasse e dei diritti dovuti »;

la proposta di modifica del citato articolo 802 introdotta con l'articolo 3-bis di modifica al decreto-legge 237 del 2004 in esame, nell'attribuire all'ENAC il potere di vietare la partenza degli aeromobili ne limita l'esercizio;

all'accertato mancato adempimento, da parte dell'esercente e del comandante degli « obblighi previsti dalla

normativa di interesse pubblico in materia sanitaria e doganale », omettendo il riferimento al mancato adempimento degli obblighi in materia di tasse e diritti imposti dalla legge al vettore a fronte dell'utilizzo delle infrastrutture primarie predisposte e mantenute dai gestori aeroportuali;

impegna il Governo

ad adottare ogni provvedimento attuativo ed interpretativo in modo che ENAC debba continuare a poter vietare la partenza degli aeromobili anche per le ipotesi di mancato pagamento delle tasse e diritti previsti dalla legge a garanzia del diritto ad un'equa remunerazione delle infrastrutture aeroportuali e dell'attività di messa a disposizione dell'aeroporto, evitando altresì che gli inadempimenti di un vettore lo pongano, ove non impediti, in una evidente ed illegittima situazione di vantaggio rispetto ai concorrenti che correttamente ottemperino ai propri obblighi. 9/5382-B/1. Lupi.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 237 del 2004, in materia di aviazione civile (C. 5382-B);

tenuto conto in particolare di quanto previsto dall'articolo 3-bis, in materia di controlli e divieti di partenza degli aeromobili;

rilevato in particolare che nel nuovo testo dell'articolo 802 del codice della navigazione si elencano le diverse ragioni che fanno sì che l'ENAC vieti la partenza degli aeromobili;

evidenziato peraltro che nell'ambito del predetto articolo non viene richiamata l'ipotesi – di particolare rilevanza – del mancato pagamento dei diritti e delle tariffe aeroportuali,

impegna il Governo

a fare in modo, attraverso l'adozione di specifici provvedimenti di carattere nor-

mativo, che tra le fattispecie che provocano il divieto di partenza degli aeromobili, stabilito dall'ENAC, sia prevista anche quella del mancato pagamento dei diritti e delle tariffe aeroportuali.

9/5382-B/**2**. Muratori, Floresta, Rosato, Ferro, Gibelli.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 237 del 2004, in materia di aviazione civile (C. 5382-B);

tenuto conto in particolare di quanto previsto all'articolo 1-*bis*, comma 4, dove si prevede che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, l'Enac adegua le convenzioni già stipulate alle prescrizioni, anche sanzionatorie, di cui al comma 3 dell'articolo 1-*bis*, provvedendo alle conseguenti integrazioni e modifiche;

considerato che anche l'articolo 1-*ter* interviene sul contenuto delle convenzioni, prevedendo che « ai fini dell'esercizio della vigilanza sull'attività delle società affidatarie delle gestioni aeroportuali, prevista

dall'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del ministro dei trasporti e della navigazione 12 novembre 1997, n. 521, l'Enac, nelle convenzioni per l'affidamento della gestione aeroportuale, prevede l'obbligo per i concessionari di fornire, su richiesta, informazioni e documenti relativi anche ai rapporti di natura commerciale, che sono e restano coperti dal segreto di ufficio »;

rilevata quindi la necessità di consentire anche per le previsioni di cui all'articolo 1-*ter* un corrispondente periodo di tempo per l'adeguamento delle convenzioni già stipulate,

impegna di Governo

a fare in modo che, per consentire l'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1-*ter*, sia assicurato un periodo di tempo per l'adeguamento delle convenzioni già stipulate corrispondente a quello già previsto dal comma 4 dell'articolo 1-*bis* con riferimento alle prescrizioni del comma 3 di tale articolo.

9/5382-B/**3**. Floresta, Rosato, Muratori, Ferro.